

BVGer D-4597/2015 vom 13. Oktober 2015

Bundesverwaltungsgericht, 2015-10-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4597_2015

FR: TAF D-4597/2015 du 13 octobre 2015

IT: TAF D-4597/2015 del 13 ottobre 2015

Regeste

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen

E. 1.1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimata ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti.

E. 1.2

Nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito, l'autorità di ricorso si limita, secondo prassi, a esaminare se l'autorità inferiore ha rifiutato a giusto titolo di entrare nel merito della domanda d'asilo. Pertanto l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo e quindi del riconoscimento della qualità di rifugiato, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2). Di conseguenza, la conclusione ricorsuale tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato è inammissibile. Nei citati limiti, occorre dunque entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3

Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

E. 3.1

Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda d'asilo secondo i criteri previsti dal regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III). Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda d'asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione.

E. 3.2

Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enunciato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). La determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III; DTAF 2012/4 consid. 3.2; Filzwieser/Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, stato al 1° febbraio 2014, Vienna 2014, ad art. 7, n. 4). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.2.1 con rinvii). Ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 3.3

Lo Stato membro competente in forza del Regolamento Dublino III è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). Gli obblighi di cui all'art. 18 par. 1 lett. c-d Regolamento Dublino III vengono meno se l'interessato si è allontanato dal territorio degli Stati membri per almeno tre mesi, sempre che l'interessato non sia titolare di un titolo di soggiorno in corso di validità rilasciato dallo Stato membro competente (art. 19

par. 2 Regolamento Dublino III).

E. 3.4

Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Inoltre, ai sensi del secondo paragrafo della succitata disposizione, lo Stato membro nel quale è manifestata la volontà di chiedere la protezione internazionale e che procede alla determinazione dello Stato membro competente, o lo Stato membro competente, può, in ogni momento prima che sia adottata una prima decisione sul merito, chiedere a un altro Stato membro di prendere in carico un richiedente al fine di procedere al ricongiungimento di persone legate da qualsiasi vincolo di parentela, per ragioni umanitarie fondate in particolare su motivi familiari o culturali, anche se tale altro Stato membro non è competente ai sensi dei criteri definiti agli art. 8-11 e 16 Regolamento Dublino III. Le persone interessate debbono esprimere il loro consenso per iscritto (art. 17 par. 2 Regolamento Dublino III, «clausola umanitaria»).

E. 4.1

Nella querelata decisione, la SEM ha considerato che nonostante la richiedente abbia indicato di non aver depositato domanda d'asilo in Romania, le autorità rumene avrebbero confermato che la stessa ha depositato domanda d'asilo il 18 aprile 2015. Pertanto la Romania sarebbe lo Stato membro competente. Oltracciò la richiedente non sarebbe sposata civilmente con quello che definisce suo marito ed i due non potrebbero avvalersi di una relazione stabile visto che non avrebbero convissuto insieme e si sarebbero frequentati solamente un mese nel settembre del 2014 in Turchia allorquando il presunto marito sarebbe giunto per conoscerla e sposarla religiosamente. I due non potrebbero dunque avvalersi della nozione di familiari giusta l'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III. Pertanto non essendoci gli estremi per applicare la clausola di sovranità, la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Romania.

E. 4.2

Con ricorso, richiamando i fatti esposti in corso di procedura ed aggiungendo che nel frattempo sarebbe incinta, l'insorgente ha contestato la decisione di non entrata nel merito della SEM. In primo luogo la ricorrente ha indicato di non aver depositato domanda d'asilo in Romania: ivi sarebbe stata sottoposta unicamente a un esame dattiloscopico senza essere stata sentita circa i suoi motivi d'asilo. In secondo luogo, qualora il Tribunale confermi la competenza della Romania, vi sarebbero gli estremi per applicare la clausola di sovranità. La ricorrente sarebbe attualmente incinta e soffrirebbe di hyperemesis (certificato medico allegato al ricorso) e non sarebbe in grado di intraprendere il viaggio verso la Romania. In Romania dovrebbe dunque affrontare una gravidanza difficile in assenza del marito. Essendo una persona vulnerabile e alla luce della sentenza della Corte EDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12, la Svizzera avrebbe dovuto ottenere dalla Romania delle garanzie individuali al fine di tutelare l'insorgente e prevenire un'eventuale violazione dell'art. 3 CEDU da parte delle autorità rumene. Inoltre l'allontanamento della ricorrente dalla Svizzera violerebbe il principio dell'unità della famiglia giusta l'art. 8 CEDU: con il trasferimento in Romania la ricorrente ed il presunto marito sarebbero separati come pure il nascituro con il padre. B. _____ sarebbe titolare di un permesso C ed

avrebbe dunque un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera. Nonostante non vi siano documenti a comprova di un matrimonio civile, gli stessi sarebbero una coppia sposata a tutti gli effetti: avrebbero celebrato il matrimonio religioso in Turchia e da quando l'insorgente si trova in Svizzera risiederebbe presso il compagno. La gravidanza della ricorrente sarebbe dipoi un indizio della loro volontà di costituire una famiglia. Il trasferimento della ricorrente implicherebbe dunque una violazione dell'art. 8 CEDU.

E. 4.3

Nella risposta al ricorso, la SEM ha osservato che le informazioni fornite dalle autorità rumene non collimerebbero con quelle fornite dall'insorgente. La Romania ha confermato che la stessa avrebbe depositato domanda d'asilo il 18 aprile 2015 ed il 13 maggio 2015 la domanda d'asilo sarebbe stata respinta. La competenza della Romania sarebbe dunque data e non vi sarebbero elementi per concludere alla violazione da parte delle autorità rumene della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013, di seguito: direttiva procedura). Quo all'unità della famiglia la ricorrente non potrebbe invocare l'art. 8 CEDU: nonostante B. _____ abbia un diritto di presenza assicurato o duraturo la relazione tra i due non potrebbe essere sussunta a una relazione stretta ed effettiva. Essi avrebbero convissuto solo dal 19 maggio 2015, ossia dall'inizio della procedura d'asilo della ricorrente in Svizzera. Si sarebbero dipoi frequentati solamente un mese nel settembre del 2014 allorquando B. _____ si sarebbe recato in Turchia per incontrare personalmente la ricorrente e sposarla religiosamente. La gravidanza all'undicesima settimana non trasformerebbe dunque la loro relazione in una relazione stretta ed effettiva, essendo la stessa troppo recente. La loro relazione non potrebbe dunque definirsi come concubinato giusta l'art. 1 lett. a dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Per quanto concerne l'assenza di garanzie fornite dalla Romania circa il trasferimento della ricorrente, la SEM ha indicato che le stesse, come indicato nella sentenza della Corte EDU non concernono il trasferimento di richiedenti verso la Romania, bensì verso l'Italia. La stessa non potrebbe dunque invocare una violazione dell'art. 3 CEDU a causa del suo statuto di donna sola con hyperemesis e dell'assenza di garanzie per un'accoglienza dignitosa in Romania. Visto tutto quanto sopra, la SEM non ha applicato la clausola di sovranità non sussistendo motivi concreti: la ricorrente non potrebbe avvalersi di una relazione stretta ed effettiva con B. _____ e la gravidanza come pure la hyperemesis non sarebbero motivi sufficienti per modificare la posizione dell'autorità inferiore giacché la Romania disporrebbe di infrastrutture mediche che potranno assicurare i controlli medici necessari e la nascita del bambino. Lo stato di salute della ricorrente sarà preso in considerazione al momento dell'organizzazione del trasferimento in Romania e questa ultima sarà debitamente informata in merito al suo stato di salute ed ai trattamenti medici necessari conformemente agli art. 31 seg. Regolamento Dublino III.

E. 4.4

Con replica l'insorgente ha contestato l'analisi della SEM circa la competenza della Romania. Se da un lato la Romania ha accettato di riprendere in carico la ricorrente, dall'altro lato lo Stato membro non avrebbe garantito alla stessa il diritto d'informazione previsto all'art. 4 Regolamento Dublino III. Ella sarebbe stata interrogata dalle autorità rumene in assenza di un interprete e non sarebbe stata informata sui propri diritti. Ciò sarebbe corroborato dall'assenza agli atti della SEM di indizi che potrebbero attestare il

contrario. Quo alla relazione con B. _____ e ai problemi di hyperemesis la ricorrente ha reiterato sostanzialmente quanto già addotto nel gravame.

E. 4.5

Nelle osservazioni in duplice, la SEM, rinviando alla risposta al ricorso, ha riaffermato la competenza della Romania giacché la stessa avrebbe confermato la sua competenza tramite l'accettazione di ripresa in carico dell'insorgente. Altresì la ricorrente non avrebbe prodotto nessun elemento suscettibile di confutare che la procedura d'asilo alla quale quest'ultima è stata sottoposta sia stata eseguita nel rispetto del Regolamento Dublino III e della direttiva procedura. Circa le censure sollevate dall'insorgente, secondo le quali vi sarebbe una violazione dell'art. 8 CEDU e l'impossibilità di poter eseguire il trasferimento dell'insorgente a causa dell'hyperemesis, la SEM ha reiterato quanto già presentato nell'atto responsivo.

E. 5

Nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC», che la ricorrente ha inoltrato domanda d'asilo in Austria il 25 aprile 2015 (cfr. atto A3/1). In data 10 giugno 2015 la SEM ha dunque presentato alle autorità austriache competenti una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto. A13/5). Il 12 giugno 2015 le autorità austriache non hanno accettato la competenza, indicando che la stessa cadrebbe sulla Romania, avendo quest'ultima accettato la ripresa in carico della richiedente allorché l'interessata ha depositato domanda d'asilo in Austria. Ciononostante il trasferimento dall'Austria verso la Romania non ha avuto luogo in quanto la richiedente si sarebbe sottratta (cfr. atto A16/1). Sulla base della risposta austriaca, il 17 giugno 2015 la SEM ha presentato alle autorità rumene competenti, nei termini fissati all'art. 24 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata questa volta sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III giacché le autorità rumene avevano accettato la domanda formulata dalle autorità austriache di ripresa in carico della ricorrente, indicando che la domanda d'asilo è stata respinta il 13 maggio 2015 (cfr. atto A22/7). Il 15 luglio 2015, queste autorità hanno espressamente accettato la ripresa in carico ed il trasferimento della ricorrente verso la Romania, in applicazione della stessa disposizione (cfr. atto A26/1). Nonostante la ricorrente contesti di aver depositato domanda d'asilo in Austria ed in Romania, il Tribunale ritiene che vi sono sufficienti elementi e indizi per poter concludere alla competenza della Romania per il trattamento della sua domanda d'asilo conformemente al Regolamento Dublino III. Di conseguenza la competenza della Romania è data.

E. 6

Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Romania, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III). La Romania è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla

trattazione della loro domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva procedura e direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [rifusione] [GU L 180/96 del 29.06.2013, di seguito: direttiva accoglienza]). Tali direttive abrogano e sostituiscono le vecchie direttive 2005/85/CE (art. 53 direttiva procedura) e 2003/9/CE (art. 32 direttiva accoglienza) con effetto dal 21 luglio 2015; le stesse possono essere invocate a partire da tale data dai singoli dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, ove quest'ultimo non abbia recepito nei termini tale direttiva nel diritto interno o non l'abbia recepita correttamente (cfr. sentenza della CGUE del 24 novembre 2011 C-468/10 e C-469/10, ASNEF e FECEMD/Administración del Estado punto 51). Conseguentemente, visto tutto quanto precede l'applicazione dell'art. 3 par. 2 secondo comma Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.

E. 7

La ricorrente impugna la decisione giacché il trasferimento verso la Romania violerebbe l'unità della famiglia giusta l'art. 8 CEDU ed il trasferimento stesso sarebbe pericoloso a causa della gestazione e dell'hyperemesis. Con tali censure la ricorrente fa riferimento esplicito alla clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (clausole discrezionali) rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità. Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche quando, giusta il Regolamento Dublino III, un altro Stato è competente per il trattamento della domanda. Se il richiedente l'asilo invoca motivi umanitari per opporsi al trasferimento, il Tribunale si limita ad esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere discrezionale in modo conforme alla legge. L'applicazione della clausola di sovranità è obbligatoria qualora il trasferimento violi la CEDU o altre norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata (cfr. sentenza del TAF E-641/2014 del 13 marzo 2015 consid. 8 [prevista per la pubblicazione]).

E. 7.1

Preliminarmente la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderla in carico. Inoltre la stessa non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio del divieto di respingimento e, dunque, venga meno al rispetto dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese. Altresì nulla permette di concludere che la domanda d'asilo sia stata trattata in modo lacunoso. In tutta evidenza, il trasferimento della ricorrente in Romania non la espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate. Si rilevi infatti che tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»). Agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esponga la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. In altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale siano tali da contravvenire all'art. 4 CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art.

3 Conv. tortura. Ad ogni modo, appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. Vista inoltre la censura ricorsuale secondo la quale le autorità rumene non avrebbero garantito i diritti previsti dal Regolamento Dublino III, il Tribunale ricorda che la ricorrente potrà invocare il rispetto della direttiva procedura presso le competenti autorità rumene.

E. 7.2

Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 8 CEDU, il Tribunale rileva che, come correttamente rilavato dall'autorità inferiore, la ricorrente non può avvalersi del rispetto dell'unità della famiglia. È possibile dedurre per i concubini un diritto al rispetto della vita familiare giusta l'art. 8 CEDU qualora si possa elevare la relazione come "vita familiare" prendendo in considerazione elementi come la coabitazione, la durata della stessa e la presenza di figli comuni (cfr. sentenza della Corte EDU Serife Yigit contro Turchia del 2 novembre 2010, 3976/05, §§ 93 seg. e § 96 con rinvii; DTF 137 I 113 consid. 6.1). Per unione duratura s'intende un'unione di vita di una certa durata tra due persone di carattere in principio esclusivo, la quale presenta una componente tanto spirituale quanto fisica ed economica, talvolta pure designata come unione di tetto, di tavolo e di letto (cfr. DTAF 2012/4 consid. 3.3.2). Per invocare il diritto al rispetto della vita familiare ex art. 8 CEDU, lo straniero non soltanto deve provare la presenza di una relazione stretta ed effettiva con una persona della sua famiglia, ma pure quest'ultima deve avere un diritto di presenza assicurato o duraturo in Svizzera (cfr. DTAF 2013/49 consid. 8.4.1 con rinvii, 2012/4 consid. 4.3 con giurisprudenza ivi citata). In casu è pacifico che B. _____ ha un diritto di presenza duraturo in Svizzera, tuttavia la relazione tra i due non può essere definita come duratura ed effettiva. Prima del loro incontro in Turchia il 14 settembre 2014 si sarebbero parlati per circa un mese al telefono. B. _____ sarebbe poi rimasto un mese in Turchia per sposarsi religiosamente con la ricorrente per poi tornare in Svizzera da solo. Ritenuto che il matrimonio religioso non è stato dimostrato con qualsivoglia documento e che la convivenza dura da quattro mesi, ovvero dall'inizio della procedura d'asilo in Svizzera, non si può partire dal presupposto che la relazione dei due sia duratura. Pertanto il fatto di essere incinta non è allo stadio attuale un indizio, a lui solo, atto ad elevare la loro relazione come duratura, stretta ed effettiva. Con il trasferimento dell'interessata verso la Romania il Tribunale non ravvede quindi una violazione dell'art. 8 CEDU.

E. 7.3

Parimenti, il problema medico di hyperemesis legato alla sua gestazione non implica una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di trasferimento della ricorrente. Si rilevi che il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Ciò non è all'occorrenza il caso della ricorrente, la quale stando al rapporto medico agli atti soffre di hyperemesis ed il medico ha unicamente sconsigliato di affrontare attualmente dei viaggi. Il Tribunale parte dal principio che la Romania dispone di infrastrutture mediche sufficienti. Dipoi, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, la Romania deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la

necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 seg. direttiva accoglienza). L'insorgente può quindi essere trasferita in Romania nelle modalità descritte nelle osservazioni della SEM dell'11 agosto 2015 e dell'11 settembre 2015 (cfr. risposta pag. 3 e replica pag. 2). Del resto non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica della ricorrente (art. 31 seg. Regolamento Dublino III). Come correttamente rilevato dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso, e conformemente all'art. 31 Regolamento Dublino III, le autorità rumene saranno debitamente informate dello stato di salute dell'insorgente al momento dell'organizzazione del trasferimento. Pertanto il Tribunale conferma anche su questo punto la posizione dell'autorità inferiore.

E. 7.4

In conclusione si rammenta che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere discrezionale (cfr. sentenza del TAF E-641/2014 del 13 marzo 2015 [prevista per la pubblicazione]). Con l'abrogazione della lett. c dell'art. 106 cpv. 1 LAsi, entrato in vigore il 1° febbraio 2014, il potere d'esame del Tribunale si è ridotto e pertanto il Tribunale può e deve unicamente controllare se l'autorità inferiore ha esercitato il suo potere discrezionale ovvero valutare se la SEM ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti. Qualora fosse il caso il Tribunale non può sostituire il suo potere discrezionale con quello della SEM. Nella presente fattispecie, non ci sono elementi per ritenere che l'autorità inferiore ha esercitato in maniera arbitraria il suo potere discrezionale.

E. 8

Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione della clausola di sovranità da parte della Svizzera, la Romania è competente per l'esame della domanda d'asilo della ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 Regolamento Dublino III. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Romania conformemente all'art. 44 LAsi, posto che la stessa non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (art. 32 lett. a OAsi 1). In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusti i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStr (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2010/45 consid. 10). Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda d'asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Romania, confermata.

E. 9

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

E. 10

Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate il 28 luglio 2015 sono revocate.

E. 11.1

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni al momento dell'inoltro del gravame d'acchito sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che sulla base delle circostanze del caso d'ispecie si può concludere allo stato d'indigenza senza ulteriori accertamenti, v'è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.

E. 11.2

Quo alla domanda di accordo del gratuito patrocinio, affinché ad una persona priva dei necessari mezzi sia riconosciuto il gratuito patrocinio occorre, secondo l'art. 29 cpv. 3 Cost., che i suoi interessi siano colpiti in misura importante e che il caso presenti difficoltà tali, dal profilo fattuale e da quello giuridico, da rendere necessaria l'assistenza di un avvocato (cfr. DTF 130 I 180 consid. 2.2 e 128 I 225 consid. 2.5.2 con giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la necessità del gratuito patrocinio non viene meno per il solo fatto che una procedura sia retta dal principio inquisitorio. Tuttavia, in tal caso per la nomina di un difensore d'ufficio può essere adottato un metro di giudizio più restrittivo (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2000 n. 6 consid. 10). Nel caso di specie, la causa non presenta difficoltà in fatto ed in diritto tali da necessitare l'intervento di un avvocato, conto tenuto anche del fatto che la procedura dinanzi al Tribunale, seppure in misura attenuata, è retta dal principio inquisitorio. Di conseguenza non sono adempiute le condizioni cui all'art. 65 cpv. 2 PA e la domanda di accordo del gratuito patrocinio è respinta.

E. 12

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.